



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 25 del 04 maggio 2017

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Non ammissione alla massa passiva della liquidazione del credito vantato da Ing. Maria Francesca VIAPIANA C.F./P.IVA VPNMFR66P47D086D- Istanza prot. 1508 del 26/03/2015- fascicolo OSL n. 32-e.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **quattro** del mese di **maggio** alle ore **9,00** nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, nella persona del Dott. Mario PIZZINO

ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

- PREMESSO:**
- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
 - che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
 - che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
 - che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;
 - che, ai sensi dell'art.254, comma 2 del T.U.E.L., in data 12/02/2015 con deliberazione commissariale n. 2, ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso dell'avvio

della procedura di rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.E.L., in data 13/04/2015 con deliberazione commissariale n. 5, è stato dato avviso di proroga di ulteriori 30 giorni del termine, scadente il 12 maggio 2015, per produrre l'istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che con **delibera di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2016 e successiva delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016** il Comune di Squillace ha trasferito a questo Organo i debiti di bilancio (i residui passivi) **al 31 dicembre 2013**;
- che con delibera commissariale **n. 2 del 05/02/2016** questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del T.U.E.L.;
- che la Giunta Comunale con delibera **n. 18 del 19/02/2016** (di cui si è preso atto con delibera commissariale n. 3 in data 25/02/2016) ha aderito alla modalità semplificata;
- **che con la propria deliberazione n.9 del 21/03/2017 sono state statuite le norme procedurali e la presa di atto dell'elenco creditori secondo la modalità semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art.258 del d.lgs.18.8.2000, n.267;**
- **che con la propria deliberazione n.10 del 06/04/2017 sono stati fissati i criteri e le norme procedurali che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione dei debiti ammessi alla massa passiva ai sensi dell'art.258 del d.lgs.18.8.2000, n.267;**

VISTO:

- che possono essere ammessi alla massa passiva i debiti dell'Ente previsti al comma 3° dell'art.254 del T.U.O.E.L. che abbiano i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità;

CONSIDERATO:

- che, nelle more della definitiva predisposizione del Piano di estinzione con appositi provvedimenti vengono approvate le transazioni, ai sensi dell'art.258, commi 3 e 6, del T.U.O.E.L., che poi confluiranno nel suddetto Piano;

CONSIDERATO:

- **altresi, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 254 e 257, è opportuno assumere periodicamente i provvedimenti di esclusione dalla massa passiva di quelle istanze per le quali le istruttorie si siano concluse e definite negativamente;**

VISTO:

- l'elenco delle posizioni debitorie inserite nel piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;

TENUTO CONTO:

- che questo Organo con deliberazione Commissariale n. 16 del 28/04/2017 ha dato avvio alle proposte di transazione ai creditori titolari di crediti in parte iscritti nei residui passivi e in parte derivanti da debiti fuori bilancio ex art. 194 del T.U.E.L. per i quali sussistono i requisiti di legge;

VISTA:

- l'istanza presentata dall'Ing. Maria Francesca VIAPIANA in data 26/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Squillace al n. 1508 e prot.OSL n. 99 in data 25/06/2015, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Squillace per un importo totale di Euro **9.000,00, iva e ritenute fiscali comprese**, quale corrispettivo per parcella incarico professionale;

- la nota commissariale n.209- prot.gen.n. 3546 dei

25/06/2015, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

- l'art.256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art.255, comma 10, del T.U.E.L. che stabilisce che **non compete** all'Organo Straordinario di Liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a gestione vincolata;
- l'art.254, comma 3, del T.U.E.L. che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art.194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte e i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art.194, comma 1, del T.U.E.L. che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art.191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art.194 dello stesso TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art.257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

RILEVATO

- che è stata espletata la relativa istruttoria sulla base della documentazione prodotta dall'istante e dal Responsabile del Settore Tecnico del comune di Squillace;

CONSIDERATO

- che nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;

- che il credito vantato è riferito interamente a spese d'investimento;

VISTI:

- la comunicazione a titolo di preavviso di diniego, ai sensi dell'art.10 bis della legge n.241/90 e s.m.i. inviata al suddetto istante con prot.Ente n.3604 in data 09/06/2016 e prot.OSL n.305 in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- la nota del 16/06/2016 inviata dal professionista Ing. Maria Francesca Viapiana, acquisita al protocollo OSL n. 318 in data 21/06/2016, recante osservazioni scritte ex art.10 bis della legge n.241/90;

- la comunicazione prot. Ente n. 7287 in data 07/12/2016 e prot.OSL n.573 in pari data di questo Commissario di **conferma del preavviso di diniego**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO:

- pertanto, che la pratica creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le

- VISTI:** motivazioni sopra esposte;
 - l'art.9, comma 4, del D.P.R. 378/93;
 - l'art.254 e segg. del D.Lgs. n.267/2000;
- RICHIAMATI** - gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

Prot. generale Ente		Prot. interno OSL		Fasc.	Creditore	Oggetto	Importo Euro
n.	Data	n.	Data	n°			
1508	26/03/2015	99	25/06/2015	32/e	Ing. Maria Francesca Viapiana	Competenze professionali	9.000,00

DELIBERA

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di non ammettere, per la/e suddetta/e motivazione/i che si intende/ono integralmente qui evidenziata/e e già riportate nel preavviso e conferma di diniego sopra richiamato/i (che costituiscono parte integrante e sostanziale), alla massa passiva della liquidazione la domanda in oggetto di inserimento presentata dal Ing. Maria Francesca VIAPIANA, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Squillace per un importo totale di Euro 9.000,00, in quanto "credito riferito interamente a spese di investimento";
3. di includere il suddetto debito non ammesso nell'<elenco delle passività non inserite> da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione, ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.;
4. di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la notifica del presente provvedimento:
 - all'istante in parola al recapito indicato, ai sensi dell'art.9, comma 4, del DPR 378/93;
 - al Sindaco del Comune di Squillace.
5. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
6. di dichiarare, considerata la obiettiva urgenza di svolgere speditamente le operazioni di questo commissario, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. di avvertire che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Alle ore 13,30 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)